

CONTRATTO DI APPALTO

FINANZIAMENTO D.M. 60 del 14/02/2022

CUP: F63D21005780005 - CIG: CIG: 9507134F27

Oggetto: Lavori di Manutenzione straordinaria della Sala Dorica e dei locali deposito Foriera di Palazzo Reale di Napoli**Responsabile Del Procedimento:** Arch. Almerinda Padricelli giusto decreto di nomina n.15 del 16/03/2022**Aggiudicatario:** PARIBELLO FRANCESCO con sede alla Via D. Mocerino n. 27 - Cap: 80021 - Afragola (NA), P. Iva: 00846221216**Importo lavori a base di appalto:** €149.049,47 di cui € 1.253,91 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.**Ribasso offerto:** 10%**Importo contrattuale:** € 134.144,52 (centotrentaquattromilacentocinquantaquattro/52), di cui € 1.253,91

(milleduecentocinquantatre/91), quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.

TRA

MINISTERO DELLA CULTURA (nel seguito denominato MIC) – Palazzo Reale di Napoli, con sede legale in Napoli, alla Piazza del

Plebiscito n. 1 - C.F. 95220960637, nella persona del Direttore, Mario Epifani, domiciliato per la carica presso la suindicata sede

(di seguito anche S.A. o PAL o Parte),

E

PARIBELLO FRANCESCO, con sede alla Via D. Mocerino n. 27 - Cap: 80021 - Afragola (NA), P. Iva: 00846221216 rappresentata

dal legale rappresentante Sig. Paribello Francesco (di seguito anche Appaltatore)

Premesso che:

- con decreto n. 12 del 15/12/2022 veniva approvato il progetto n. 10 del 07/11/2022, relativo ai "Lavori di Manutenzione

straordinaria della Sala Dorica e dei locali deposito Foriera di Palazzo Reale di Napoli", rientranti negli interventi di

"Movimentazione, rifunzionalizzazione e messa a norma dei locali adibiti a deposito (foriera) e recupero cucine storiche da

inserire nel percorso museale" previsti nel Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali", approvato dal D.M. n. 60 del

14/02/2022 per un importo di € 149.049,47 (centoquarantanovemilaquarantanove/47) di cui € 1.253,91

(milleduecentocinquantatre/91) quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

	- con determina a contrarre prot. n. 164 del 22/12/2022, la S.A. indiceva una procedura di gara, ai sensi dell'art.36, comma 2	
	lett. b), d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020 e successivamente dall'art.	
	51 del D.L. 77/2021, convertito con Legge del 29 luglio 2021 n. 108, mediante Trattativa diretta sul Portale MEPA con singolo	
	operatore economico per l'affidamento dei "Lavori di Manutenzione straordinaria della Sala Dorica e dei locali deposito Foriera	
	di Palazzo Reale di Napoli";	
	- terminate le fasi di gara ed avviate le verifiche dei requisiti dichiarati dal concorrente, la S.A., con determina di affidamento prot.	
	n. 195 del 30/12/2022, approvava l'offerta economica presentata dall'operatore economico e, per l'effetto, aggiudicava la	
	trattativa diretta identificata con numero RDO n. 3312390 in favore della ditta PARIBELLO FRANCESCO, con sede alla via D.	
	Mocerino, 27 -Cap: 80021 Afragola (NA) P. Iva: 00846221216, per un importo contrattuale di € 134.144,52	
	(centrotrentaquattromilacentoquarantaquattro/52), di cui € 1.253,91 (milleduecentonocinquantatre/91), quali oneri della	
	sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;	
	- le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. regolarmente eseguite attraverso il Sistema del Fascicolo	
	virtuale dell'operatore economico - FVOE di Anace tramite posta certificata alle competenti Autorità davano esito positivo;	
	- in data 13/01/2023 il Responsabile del procedimento, il Progettista e Direttore dei Lavori e l'Appaltatore davano atto nel	
	verbale di consegna dei lavori in via di urgenza del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione degli	
	interventi oggetto del presente contratto;	
	- ai sensi dell'art. 31 comma 9 lett. b) del Codice Appalti, attesi gli esiti delle verifiche espletate, poteva procedersi alla stipula del	
	contratto di appalto con la ditta aggiudicatrice.	
	Tanto premesso, preso atto e visto, tra le Parti come sopra costituite	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 - Disposizioni preliminari	
	La narrativa di cui in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del raggiunto accordo ed ha forza di patto.	
	Art. 2 - Oggetto del contratto	

	Con la sottoscrizione del presente contratto si formalizza l'affidamento in favore della ditta PARIBELLO FRANCESCO, con sede	
	alla Via D. Mocerino n. 27 - Cap: 80021 – Afragola (NA) P. Iva: 00846221216 dell'esecuzione dei "Lavori di Manutenzione	
	straordinaria della Sala Dorica e dei locali deposito Foriera di Palazzo Reale di Napoli", secondo quanto previsto nel presente	
	contratto e nel progetto n. 10 del 07/11/2022 approvato con decreto n.12 del 15/12/2022, che l'Appaltatore dichiara di	
	conoscere e di aver già visionato e accettato in fase di partecipazione di gara. La S.A., come sopra rappresentata, in virtù degli atti	
	in premessa citati, concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore	
	si impegna alla esecuzione di tutte le prestazioni indispensabili all'esatto adempimento degli obblighi assunti con la	
	sottoscrizione del presente contratto o alle condizioni e secondo le prescrizioni ivi contenute e degli atti a questo allegati o da	
	questo richiamati.	
	Art. 3 - Ammontare del contratto	
	L'importo contrattuale offerto dall'Appaltatore, a seguito del ribasso pari al 10 %, è di importo contrattuale di € 134.144,52	
	(centrotrentaquattromilacentoquarantaquattro/52) di cui € 1.253,91 (milleduecentonocinquantatre/91) quali oneri della	
	sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. L'importo del costo della manodopera stimato è pari ad € 52.422,72	
	(cinquantaduemilaquattrocentovettnidue/72). Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'articolo 148, comma 1 e 6 del D. Lgs.	
	50/2016.	
	Art. 4 - Domicilio dell'appaltatore. Rappresentanza. Direzione tecnica	
	L'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Afragola (Na) alla Via D. Mocerino n. 27 - Cap: 80021 Tel: 081 526 - Cap: 4477 - Tel:	
	0817308773 - PEC: paribellofrancesco@pec.it. È onere dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla S.A. qualsiasi	
	variazione od impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. In caso contrario, la S.A. è sollevata	
	da ogni responsabilità. Ogni notificazione o comunicazione, le intimazioni, e le assegnazioni di termini, dipendenti dal Contratto	
	di Appalto sono fatte dal Direttore Dei Lavori o dal Responsabile Unico Del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di	
	propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore, di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, o del Direttore	
	Tecnico, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto dall'Appaltatore ai sensi del presente articolo di contratto	
	a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato.	

	Art. 5 - Consegna, sospensioni e proroghe dei lavori	
	Il termine entro il quale il lavoro deve essere ultimato è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna lavori in via di urgenza. Il termine di ultimazione su indicato è da intendersi fissato come essenziale e l'Impresa, nell'accettarlo, dichiara di aver esaminato tutte le circostanze e le condizioni cui è soggetta la realizzazione dei lavori, di essersi assicurata tutti i mezzi d'opera, i materiali, i manufatti e le maestranze necessarie per completare i lavori nell'anzidetto termine, nonché di aver tenuto in debito conto ogni ragionevole imprevisto e difficoltà che possa incontrarsi nella realizzazione delle opere. Fatta eccezione, pertanto, per le sole cause di forza maggiore, in nessun caso prevedibili, l'eventuale ritardo oltre il termine innanzi fissato, comporterà per l'Impresa appaltatrice una penale fissata nella misura stabilita nel presente contratto d'appalto. Per la sospensione dei lavori si richiamano le norme di cui all'art. 107 del D. Lgs. 50/2016. In particolare, ai sensi del comma 6 dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che in caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi precedenti 1, 2 e 4 il risarcimento del danno dovuto all'Appaltatore sarà quantificato secondo i criteri previsti dall'art. 10 del D.M. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 7 marzo 2018, n. 49. Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne una proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del tempo contrattuale tenendo conto che la risposta all'istanza di proroga deve essere resa dal Responsabile del procedimento entro trenta giorni.	
	Art. 6 - Penale per ritardi. Risoluzione. Recesso	
	Ai sensi dell'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni – anche parziali - affidate, è fissata una penale calcolata in misura giornaliera, pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o	

	dell'inadempimento. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla	
	risoluzione del contratto. La penale, nella stessa misura percentuale trova applicazione anche in caso di ritardo:	
	a) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;	
	b) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma lavori.	
	Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente	
	successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. La penale è comminata dal responsabile del procedimento in qualità	
	di direttore dei lavori. In caso sia accertata la non imputabilità all'appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente	
	sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della S.A., l'appaltatore può avanzare formale e motivata	
	richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la S.A. su proposta del	
	responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito. In ogni caso, l'importo	
	complessivo delle penali irrogate ai sensi del comma 1 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i	
	ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108 e	
	successivi del D. Lgs. 50/2016, in materia di risoluzione del contratto. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non	
	pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla S.A. a causa dei ritardi. La S.A. ha il diritto di recedere	
	dal contratto in qualunque tempo ed a suo insindacabile giudizio, previo il pagamento di quanto previsto dall'art. 109 del D. Lgs.	
	50/2016. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non	
	inferiore a 10 giorni, decorsi i quali la S.A. prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo. I materiali sono soltanto	
	quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto. La S. A. può trattenere le	
	opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa	
	corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un	
	compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento	
	dello scioglimento del contratto. In tutti i casi di risoluzione trova applicazione l'art. 108 del D. Lgs. 50/2016. Con la redazione dello	
	stato di consistenza e il conseguente sgombero del cantiere, le chiavi dello stesso sono consegnate nel medesimo giorno alla	
	S.A. per il tramite del direttore dei lavori.	

	Art. 7 - Oneri a carico dell'Appaltatore	
	Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145, dal d.lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. 207/2010	
	per le parti rimaste in vigore in via transitoria. Si intendono compresi nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore, senza diritto di	
	rivalsa, in particolare, gli oneri previsti dall'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.	
	Art. 8 - Varianti	
	Non sono ammesse, ai sensi di legge, varianti alle opere in progetto, salvo i casi previsti dagli artt. 106 e 148 del D. Lgs. 50/2016.	
	La S.A., tuttavia, si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto esecutivo quelle varianti che riterrà opportune,	
	nell'interesse della buona riuscita ed economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di	
	compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.	
	Art. 9 - Contabilizzazione dei lavori	
	La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, sulla base delle quantità effettivamente	
	realizzate di ciascuna delle lavorazioni previste in contratto, delle quali il direttore dei lavori provvede a rilevare le misure	
	secondo l'unità di misura riportate sull'elenco prezzi unitari. Le misurazioni e i rilevamenti sono effettuati in contraddittorio tra le	
	parti. Tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori	
	procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci. Gli oneri per la sicurezza sono	
	contabilizzati in ragione della percentuale contabilizzata per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale	
	prestabilito dalla S.A. e non oggetto dell'offerta in sede di gara. Per tutte le categorie di lavoro non previste nel seguente elenco,	
	si addiverrà alla formazione dei nuovi prezzi.	
	Art. 10 - Pagamenti	
	I pagamenti verranno corrisposti per stati di avanzamento secondo quanto dagli atti di gara, a seguito delle attività di controllo	
	amministrativo-contabile esercitate dall'Amministrazione, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i	
	lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano	
	un importo non inferiore a € 40.000,00 (dicansi euro quarantamila/00) al netto della ritenuta di seguito indicata. A garanzia	
	dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,	

	assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello	
	0,50%(zero virgola cinque per cento) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Qualora i lavori rimangano sospesi per	
	un periodo superiore a 120 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di	
	avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma. Gli importi di	
	cui sopra si intendono comprensivi di eventuali opere complesse, che verranno liquidate in base all'effettivo stato	
	d'avanzamento dei lavori, tenendo come base, a titolo orientativo, le seguenti percentuali:	
	-30% al deposito in cantiere dei materiali occorrenti;	
	-50% ad ultimazione effettiva dei lavori;	
	-20% a certificato di buon esito da parte della D.L.	
	Ai fini del pagamento l'Impresa dovrà produrre fatture elettronica all'identificativo dell'Amministrazione Palazzo Reale di Napoli,	
	Piazza del Plebiscito n. 1 - C.F. 95220960637 - Codice Univoco MG8M0W. Il Palazzo Reale di Napoli effettuerà i pagamenti	
	mediante mandati emessi dal proprio ufficio bilancio. Si precisa che, in relazione alle fatture presentate a questa	
	Amministrazione, relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizio, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente	
	dal Palazzo Reale di Napoli. Si chiede, quindi, di apporre in fattura la seguente dicitura "l'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai	
	sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972".	
	Art. 11- Tracciabilità dei flussi finanziari	
	Ai sensi dell'articolo 3, della Legge 13.08.2010, n.136, concernente il Piano Straordinario contro le mafie, l'appaltatore assume	
	l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, mediante l'utilizzo di uno o più conti correnti dedicati,	
	anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A. Il presente atto si intende	
	automaticamente risolto nel caso in cui la transazione venga eseguita senza avvalersi della procedura indicata. Per il presente	
	contratto l'Appaltatore, come sopra costituito, dichiara che per tutti i pagamenti ha costituito apposito conto corrente bancario	
	dedicato, anche in via non esclusiva, presso: Bper Banca S.p.a.–Filiale di Cardito, Via Pietro Donadio n.71 - Cap: 80024 intestato	
	alla Ditta Paribello Francesco. La persona delegata ad operare su suddetto conto corrente è il Sig. Paribello Francesco (CF:	
	PRBFNC59C23A064V) -Iban: IT 37 Y 0538739800000042966782. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto, salvo	

	quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento	
	del bonifico bancario. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a	
	ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore il codice identificativo gara (CIG) relativo all'investimento in oggetto. Il	
	pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore, in forza del presente	
	contratto, è effettuato, dopo l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 90 giorni	
	dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione	
	dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.	
	Art. 12 – Consegna delle opere alla S.A.	
	Sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, ed alla presa in consegna dell'opera da parte della S.A., l'appaltatore ha	
	l'obbligo della custodia, della buona conservazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera. Ferme restando	
	tutte le suddette disposizioni di questo articolo, la S.A. ha sempre il diritto di richiedere all'Appaltatore la consegna di parti	
	dell'opera completate o dell'intera opera ultimata anche prima del collaudo definitivo, ai sensi degli artt. 1665 e seguenti del	
	codice civile.	
	Art. 13- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	
	L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,	
	salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,	
	previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.	
	L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di	
	lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	Art. 14- Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
	Con la firma del presente Contratto di appalto l'Appaltatore, si impegna a ottemperare a tutto quanto previsto dal D. Lgs.	
	81/2008. Le gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora	
	dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'impresa è altresì obbligata al rispetto delle disposizioni di cui	
	all'art. 36 bis, comma 3 Legge 248/06 pertanto deve dotare il personale occupato nel cantiere di apposita tessera di	

	riconoscimento, salvo quanto previsto dal comma 4 del predetto articolo. Della violazione di tali disposizioni risponde in via	
	diretta ed esclusiva unicamente il datore di lavoro.	
	Art. 15 - Certificato di regolare esecuzione	
	I lavori di cui al presente contratto sono oggetto di emissione di certificato di regolare esecuzione finale. L'accertamento della	
	regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato. L'Appaltatore deve	
	provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
	all'emissione del certificato di regolare esecuzione.	
	Art. 16 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari	
	Nell'esecuzione dell'appalto dovranno esattamente osservarsi le condizioni stabilite nel presente Contratto, dal Codice dei	
	contratti pubblici, approvato con D. Lgs. 50/2016, s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore. Dovranno inoltre	
	osservarsi le norme tecniche dettate da leggi, decreti e normative vigenti, anche se non esplicitamente richiamate relative alle	
	opere oggetto di appalto.	
	Art. 17 - Clausola risolutiva espressa	
	Il contratto può essere risolto, di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida,	
	qualora l'Appaltatore non rispetti gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi	
	finanziari. In tale ipotesi, la S.A. si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa	
	pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della	
	risoluzione del contratto o già approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.	
	Art. 18 - Riservatezza e Trattamento dei dati personali	
	Le parti prestano reciproco consenso al trattamento dei dati personali secondo le disposizioni di cui al GDPR (UE/2016/679),	
	recepito con d.lgs. n. 101/2018 e s.s.m.m.i. per la corretta esecuzione del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali.	
	Art. 19 - Registrazione	

	Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. N. 131/86 relativa al T.U. sull'Imposta di Registro. L'imposta di bollo sulle eventuali quietanze dei corrispettivi è a carico del	
	Prestatore, così come l'apposizione dei bolli sul presente documento.	
	Art. 20 - Finanziamento	
	I fondi relativi al lavoro in oggetto andranno a valere sul finanziamento approvato con D.M. 60 del 14/02/2022.	
	Art. 21 - Accesso agli atti	
	Ai sensi dell'art.53, c5, D. Lgs. 50/2016, sono sottratte all'accesso le relazioni riservate della DL e dell'organo di collaudo su	
	domande e riserve dell'impresa.	
	Art. 22 - Controversie	
	Le controversie relative all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, qualunque sia la loro natura tecnica,	
	amministrativa e giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa, sono deferite alle competenze della	
	giurisdizione ordinaria del Foro di Napoli.	
	Art. 23 - Rinvio	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale come sopra richiamato si rinvia	
	alle leggi e alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, di contabilità generale dello Stato ed in particolare, in via esemplificativa	
	e non esaustiva, al Codice dei contratti, al DPR n. 207/2010, al Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000	
	e al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	
	Il presente contratto, composto da n. 23 articoli e n. 10 pagine numerate, è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura	
	privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e viene sottoscritto digitalmente dalle parti.	
	Letto integralmente dalle parti costituite e ritenuto conforme alle loro volontà viene dalle stesse contestualmente sottoscritto.	
	L'Appaltatore	Il Palazzo Reale di Napoli
	PARIBELLO FRANCESCO	Il Direttore Mario Epifani
	In persona del rapp. legale	